

**MODIFICHE DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA DELLA CORTE DI
GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE DEL 19 GIUGNO 1991**

LA CORTE,

visto il Trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992,

visto l'articolo 188, terzo comma, del Trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'articolo 55 del Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia della Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

visto l'articolo 160, terzo comma, del Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

considerando che, a seguito dell'entrata in vigore del Trattato sull'Unione europea e dell'Accordo sullo Spazio economico europeo, è necessario modificare il regolamento di procedura,

vista l'approvazione unanime del Consiglio, data il 22 dicembre 1994,

ADOPTA LE SEGUENTI MODIFICHE DEL SUO REGOLAMENTO DI PROCEDURA:

Articolo 1

Il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee, adottato il 19 giugno 1991 (*Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. L 176 del 4 luglio 1991, pag. 7), è modificato come segue:

1. L'articolo 1 sostituito dal seguente:

« Nelle disposizioni del presente regolamento:

- il Trattato istitutivo della Comunità europea è denominato "Trattato CE"
- il Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia della Comunità europea è denominato "Statuto CE"
- il Trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio è denominato "Trattato CECA"
- il Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia della Comunità europea del carbone e dell'acciaio è denominato "Statuto CECA"
- il Trattato istitutivo della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) è denominato "Trattato CEEA"
- il Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia della Comunità europea dell'energia atomica è denominato "Statuto CEEA"

— l'Accordo sullo Spazio economico europeo è denominato "Accordo SEE".

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento:

- il termine "istituzione" designa le istituzioni delle Comunità e gli organismi che sono creati dai Trattati o da un atto emanato per la loro attuazione e che possono essere parti in giudizio dinanzi alla Corte;
- il termine "autorità di vigilanza AELS" designa l'autorità di vigilanza prevista dall'Accordo SEE."

2. L'articolo 29, paragrafo 3 è completato dal quinto comma seguente:

« Gli Stati parti contraenti dell'Accordo SEE diversi dagli Stati membri nonché l'Autorità di vigilanza AELS possono servirsi di una delle lingue indicate nel paragrafo 1, diversa dalla lingua processuale, quando intervengono in una causa pendente dinanzi alla Corte o quando partecipino ad uno dei procedimenti pregiudiziali di cui all'articolo 20 dello Statuto CE. Questa disposizione si applica sia ai documenti scritti che alle dichiarazioni orali. La traduzione nella lingua processuale è effettuata, in ciascun caso, a cura del cancelliere. »

3. L'articolo 32, paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

« Gli agenti, i consulenti e gli avvocati che intervengono dinanzi alla Corte ovvero dinanzi a un'autorità giudiziaria da essa delegata mediante rogatoria godono dell'immunità per le parole pronunziate e gli scritti prodotti relativi alla causa od alle parti. »

4. L'articolo 33 è sostituito dal seguente:

« Per fruire dei privilegi, immunità e facilitazioni menzionati nell'articolo precedente, gli interessati devono previamente comprovare la loro qualità:

- a) gli agenti, mediante un documento ufficiale rilasciato dal loro mandante, che ne trasmette immediatamente copia al cancelliere;
- b) i consulenti e gli avvocati, mediante un'attestazione sottoscritta dal cancelliere. La validità di tale attestazione è limitata ad un termine prefisso; può tuttavia venir prorogata o ridotta a seconda della durata del procedimento »

5. L'articolo 38, paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

« L'avvocato che assiste o rappresenta una parte deve depositare in cancelleria un certificato da cui risulti che egli è abilitato a patrocinare dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno Stato membro o di un altro Stato parte contraente dell'Accordo SEE »

6. All'articolo 69, paragrafo 4. è inserito un nuovo secondo comma :

« Gli Stati parti contraenti dell'Accordo SEE diversi dagli Stati membri nonché l'Autorità di vigilanza AELS sopportano anch'essi le proprie spese quando sono intervenuti nella causa. »

Il secondo comma diventa il terzo comma seguente :

« La Corte può decidere che una parte interveniente diversa da quelle indicate nei commi precedenti sopporti le proprie spese. »

7. All'articolo 93, paragrafo 1 :

— nel secondo comma, la lettera f) è sostituita dalla seguente :

« f) l'esposizione delle circostanze che comprovano il diritto di intervenire quando l'istanza è proposta ai sensi dell'articolo 37, secondo o terzo comma, dello Statuto CE, dell'articolo 34 dello Statuto CECA o dell'articolo 38, secondo comma dello Statuto CEEA. » ;

— il terzo comma è sostituito dal seguente :

« l'interveniente deve farsi rappresentare a norma degli articoli 17 dello Statuto CE, 20 dello Statuto CECA e 17 dello Statuto CEEA. »

8. L'articolo 95, paragrafo 1 è sostituito dal seguente :

« La Corte può rimettere alle sezioni qualsiasi causa per la quale è adita nella misura in cui la difficoltà o l'importanza della causa, o particolari circostanze, non richiedono una decisione della Corte in seduta plenaria. »

All'articolo 95, paragrafo 2, secondo comma, prima frase, dopo la parola « istituzione » aggiungere « delle Comunità ».

9. L'articolo 104, paragrafo 1 è completato dal secondo comma seguente :

« Nei casi previsti dall'articolo 20 dello Statuto CE le decisioni dei giudici nazionali sono comunicate agli Stati parti contraenti dell'Accordo SEE diversi dagli Stati membri nonché all'Autorità di vigilanza AELS nella versione originale, accompagnata da una traduzione in una delle lingue indicate nell'articolo 29, paragrafo 1, scelta dal destinatario. »

10. È aggiunto quanto segue :

« TITOLO QUINTO

Dei procedimenti previsti dall'Accordo SEE

Articolo 123 bis

§ 1

Nell'ipotesi prevista all'articolo 11, paragrafo 3, dell'Accordo SEE (1) la Corte è adita con una domanda

proposta dalle Parti contraenti parti della controversia. La domanda è notificata alle altre Parti contraenti, alla Commissione, all'Autorità di vigilanza AELS e, eventualmente, agli altri interessati ai quali sarebbe notificata una domanda pregiudiziale che sollevasse la stessa questione di interpretazione della normativa comunitaria.

Il presidente impartisce alle Parti contraenti e agli altri interessati ai quali la domanda è notificata un termine per la presentazione di osservazioni scritte.

La domanda è proposta in una delle lingue indicate nell'articolo 29, paragrafo 1. Si applicano le disposizioni dei paragrafi da 3 a 5 del detto articolo. Si applica, mutatis mutandis, l'articolo 104, paragrafo 1.

§ 2

Pervenuta la domanda di cui al paragrafo precedente, il presidente designa il giudice relatore. Subito dopo il primo avvocato generale attribuisce la domanda ad un avvocato generale.

La Corte emette una decisione motivata in camera di consiglio, sentito l'avvocato generale.

§ 3

La decisione della Corte, firmata dal presidente, dai giudici che hanno preso parte alle deliberazioni e dal cancelliere, è notificata alle Parti contraenti e agli altri interessati menzionati nel paragrafo 1.

Articolo 123 ter

Nell'ipotesi prevista dall'articolo 1 del protocollo 34 dell'Accordo SEE la domanda del giudice nazionale è notificata alle parti della causa, alle Parti contraenti, alla Commissione, all'Autorità di vigilanza AELS e, eventualmente, agli altri interessati ai quali sarebbe notificata una domanda pregiudiziale che sollevasse la stessa questione di interpretazione della normativa comunitaria.

Se la domanda non è proposta in una delle lingue indicate nell'articolo 29, paragrafo 1, essa è accompagnata da una traduzione in una delle dette lingue.

Entro due mesi dalla notifica, le parti, le Parti contraenti e gli altri interessati di cui al primo comma hanno il diritto di presentare memorie ovvero osservazioni scritte.

Il procedimento è disciplinato dalle disposizioni del presente regolamento, con riserva degli adattamenti imposti dalla natura della domanda.

(1) GU n. L 1 del 3. 1. 1994, pag. 27. »

11. Negli articoli seguenti :

articolo 7, paragrafo 1
articolo 9, paragrafo 1
articolo 16, paragrafo 7
articolo 24, paragrafo 1
articolo 36
articolo 38, paragrafi 1, 4 e 6
articolo 45, paragrafo 2
articolo 48, paragrafo 4
articolo 77, secondo comma
all'articolo 80, paragrafo 1
articolo 82 bis, paragrafo 1
articolo 83, paragrafo 1
articolo 89, primo comma
articolo 93, paragrafo 1
articolo 103, paragrafo 1
articolo 104, paragrafi 3 e 4
articolo 107, paragrafi 1 e 2

articolo 110

articolo 125

i termini « Trattato CEE » o « Statuto CEE » sono sostituiti dai termini « Trattato CE » o « Statuto CE ».

Negli articoli 7, paragrafo 1, 9, paragrafo 1, 16, paragrafo 7, 38, paragrafo 6, 48, paragrafo 4, 77, secondo comma, 80, paragrafo 1, 83, paragrafo 1, e 89, primo comma, l'ordine nel quale i trattati sono citati diventa « Trattato CE, Trattato CECA, Trattato CEEA ».

Negli articoli 24, paragrafo 1, 36, 38, paragrafi 1 e 4, 45, paragrafo 2, 82 bis, paragrafo 1, 93, paragrafo 1, 110 e 125, l'ordine nel quale gli statuti sono citati diventa « Statuto CE, Statuto CECA, Statuto CEEA ».

Articolo 2

Le presenti modifiche del regolamento di procedura, autentiche nelle lingue di cui all'articolo 29, paragrafo 1, dello stesso regolamento, sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ed entrano in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla loro pubblicazione.

Dato a Lussemburgo, il 21 febbraio 1995.
